

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 (C. 1326 Governo, approvato dal Senato) C. 1326 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012 Doc. LXXXVII, n. 1. Alla XIV Commissione (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	194

SEDE CONSULTIVA

D.L. 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato. Alle Commissioni VI e X (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni</i>)	195
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	199
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dai deputati del movimento 5 stelle</i>)	201
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	203
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 (C. 1326 Governo, approvato dal Senato) C. 1326 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012 Doc. LXXXVII, n. 1. Alla XIV Commissione (<i>Rinvio dell'esame</i>)	198
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	198

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 luglio 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 9.10.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 (C. 1326 Governo, approvato dal Senato).
C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge europea 2013.
C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012 Doc. LXXXVII, n. 1.
Alla XIV Commissione.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 16 luglio scorso.

Alessandro BRATTI (PD), *relatore*, illustra analiticamente le questioni emerse dal confronto informale svolto con i rappresentanti degli altri gruppi in ordine alle proposte su cui cercare di raggiungere un consenso il più ampio possibile, in vista della predisposizione e della discussione degli emendamenti al disegno di legge di delegazione europea 2013 e al disegno di legge europea 2013.

Ermete REALACCI, *presidente*, dopo avere ricordato che — come convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi — il termine per la presentazione di proposte emendative al disegno di legge di delegazione europea 2013 e al disegno di legge europea 2013 è fissato alle ore 17 della giornata odierna, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 9.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 luglio 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Rocco Girlanda.

La seduta comincia alle 14.05.

D.L. 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.

C. 1310 Governo, approvato dal Senato.

Alle Commissioni VI e X.

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con condizioni e con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 luglio scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel ringraziare il sottosegretario Girlanda per la presenza, esprime l'auspicio che la Commissione possa ricevere dal rappresentante del Governo i chiarimenti richiesti nella seduta di ieri dalla relatrice sull'effettiva portata dell'articolo 15 del provvedimento, come modificato dal Senato.

Avverte, inoltre, che la relatrice ha presentato una proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazioni (*vedi allegato 1*) e che il gruppo Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA, accogliendo la sollecitazione del presidente della Commissione, ricorda, preliminarmente, che il decreto-legge in esame è volto, in primo luogo a recepire la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Il decreto-legge prevede, inoltre, agli articoli 14 e 16 detrazioni fiscali per interventi finalizzati al miglioramento del rendimento energetico degli edifici (articolo 14) e per le ristrutturazioni edilizie (articolo 16).

L'articolo 16, in particolare, proroga dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 il termine di scadenza dell'innalzamento della percentuale di detrazione IRPEF dal 36 al 50 per cento e del limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro in relazione alle spese di ristrutturazione edilizia. Il comma 2, dello stesso articolo, modificato dal Senato, introduce una detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto-legge) per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, (per i forni la classe A), finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

turazione, per un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali. Segnala quindi che tra gli interventi di ristrutturazione oggetto della detrazione al 50 per cento sono ricompresi anche quelli di adeguamento sismico degli edifici (articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

Osserva, quindi, che durante i lavori al Senato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha condiviso un emendamento all'articolo 16 diretto a consentire la detrazione al 65 per cento delle detrazioni IRPEF per le spese sostenute per interventi di adeguamento alla normativa antisismica degli edifici. L'emendamento, presentato dalla senatrice Pelino, per problemi di copertura, è stato riformulato dalla stessa senatrice per essere, in seguito, assorbito da un emendamento a firma dei relatori, che è stato, quindi, approvato. L'emendamento, così come riformulato, ha modificato l'articolo 15 del decreto-legge (che prevede delle mere disposizioni programmatiche per il futuro finalizzate a favorire particolari interventi edilizi attraverso misure strutturali), inserendo il riferimento anche degli interventi antisismici tra quelli oggetto di incentivazione.

In tal senso, fa presente che il Ministero è favorevole a prevedere una incentivazione fiscale maggiorata per la realizzazione di interventi volti all'adeguamento alla normativa antisismica degli edifici; fa notare che il problema è esclusivamente di natura economica perché tale incentivazione necessita di coperture che, al momento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non è in grado di reperire al suo interno. Ritiene, perciò, che nel caso si trovassero risorse economiche adeguate, che non incidano sul bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero medesimo sarebbe favorevole alla proposizione di un emendamento che interessi la questione di interventi edilizi finalizzati all'adeguamento antisismico.

Conclude, quindi, prospettando alla relatrice l'opportunità di trasformare in osservazione la condizione n. 3 della propo-

sta di parere, evidenziando al contempo che in caso contrario il parere del Governo non potrebbe che essere negativo in considerazione della copertura individuata.

Ermete REALACCI, *presidente*, ringrazia, anzitutto, il sottosegretario Girlanda per la chiarezza del suo intervento. Al tempo stesso esprime il proprio rammarico per il fatto che dalle sue parole emergono due dati entrambi inaccettabili: il primo è quello della conferma che le modifiche apportate dal Senato all'articolo 15 sono sostanzialmente prive di effetti cogenti e non sono idonee, dunque, ad estendere l'agevolazione del 65 per cento agli interventi di adeguamento antisismico degli edifici; il secondo dato attiene al fatto che, dopo la modifica al Senato del citato articolo 15, da più parti si è tentato di porre in essere un'attività di comunicazione basata su elementi non veritieri.

Al riguardo, ritiene dunque indispensabile – e in questo senso il dibattito svolto è stato sicuramente un elemento di chiarezza – restituire dignità e serietà a una questione, quella relativa all'estensione del 65 per cento agli interventi di adeguamento antisismico degli edifici, che è parte essenziale di una più generale, ma non meno urgente, necessità di definire, in un Paese ad alto rischio sismico come l'Italia, politiche organiche ed efficaci di prevenzione e di mitigazione dei danni umani e materiali causati dai terremoti.

Esprime quindi rammarico circa il parere contrario espresso dal Governo sulla condizione contenuta nella proposta di parere formulata dalla relatrice e, di fatto, sugli identici emendamenti sottoscritti da numerosissimi deputati della Commissione e già presentati ieri presso le Commissioni di merito.

Conclude, quindi, richiamando il Governo a fare ogni sforzo per dare una risposta positiva alla questione, eventualmente facendosi carico di proporre una copertura finanziaria diversa da quella seria e idonea contenuta nella condizione n. 3 della proposta di parere della relatrice.

Raffaella MARIANI (PD), *relatore*, nell'associarsi a quanto appena detto dal presidente della Commissione, ricorda al sottosegretario Girlanda che più volte lo stesso Ministro Lupi si è pronunciato pubblicamente a favore dell'estensione dell'*eco-bonus* del 65 per cento agli interventi di adeguamento sismico degli edifici e che, a questo punto, il Governo non può non farsi carico, ove ritenga di doversi esprimere negativamente – come ha appena fatto – sulla copertura individuata nella condizione n. 3 della proposta di parere e negli identici emendamenti già presentati dai deputati della Commissione, di individuare e di proporre al Parlamento una diversa copertura.

Ritiene, pertanto, di non potere accettare né la proposta di trasformare in osservazione la condizione n. 3 della proposta di parere né quella di modificare la parte relativa alla copertura degli oneri, peraltro modesti, necessari a finanziare la modifica normativa proposta.

Ermete REALACCI, *presidente*, si dichiara pienamente d'accordo con quanto detto dalla relatrice, alla quale propone, peraltro, di valutare l'opportunità di trasformare in osservazioni le pur giuste condizioni nn. 4, 5, 6 e 7 della proposta di parere, proprio allo scopo di dare maggiore forza e coerenza alle prime tre condizioni e fra queste alla condizione n. 3 che, come è emerso chiaramente dal dibattito, costituisce l'obiettivo prioritario e irrinunciabile di tutti i gruppi presenti in Commissione.

Raffaella MARIANI (PD), *relatore*, accogliendo la proposta del presidente, presenta una nuova formulazione della proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, raccomandandone l'approvazione (*vedi allegato 3*).

Filiberto ZARATTI (SEL) dichiara di condividere pienamente le considerazioni e le osservazioni svolte dal presidente della Commissione e dalla relatrice.

Chiara BRAGA (PD) esprime apprezzamento per la dichiarata volontà della

relatrice di mantenere inalterato il testo della condizione n. 3 della proposta di parere che riproduce il testo di alcuni emendamenti presentati dai deputati di quasi tutti i gruppi. Ritiene, infatti, che attesa la serietà e l'idoneità della copertura indicata nella citata condizione (e negli identici emendamenti già presentati), spetti al Governo, ove non sia d'accordo, farsi carico di indicarne una migliore, ferma restando la piena disponibilità dei deputati della Commissione di riformulare in tal senso le relative proposte emendative, al momento della loro discussione presso le Commissioni di merito.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA conferma l'orientamento favorevole del Governo sulla parte precettiva della condizione n. 3 contenuta nella proposta di parere, come riformulata dalla relatrice, fermo restando il suo orientamento contrario per quanto riguarda la parte relativa alla copertura finanziaria indicata.

Ermete REALACCI (PD), prima di mettere in votazione la proposta di parere, come riformulata dalla relatrice, rivolge un forte appello al sottosegretario Girlanda a farsi tramite presso il Ministro Lupi dell'andamento del dibattito svolto in Commissione e della necessità emersa di operare ogni sforzo per individuare una copertura alternativa a quella proposta dalla relatrice in vista dell'esame degli emendamenti presso le Commissioni di merito.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA assicura il presidente della Commissione che rappresenterà al Ministro Lupi quanto emerso dal dibattito svolto in Commissione.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che porrà prima in votazione la proposta di parere della relatrice, come riformulata; in caso di sua approvazione, la proposta alternativa dei deputati del gruppo Movi-

mento 5 Stelle si intenderà preclusa e non sarà, pertanto, posta in votazione.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, come riformulata dalla relatrice, risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere dei deputati del gruppo Movimento 5 Stelle.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 (C. 1326 Governo, approvato dal Senato).

C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge europea 2013.

C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012 Doc. LXXXVII, n. 1.

Alla XIV Commissione.

(Rinvio dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana.

Ermete REALACCI (PD), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 17 luglio 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

ALLEGATO 1

D.L. 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante « disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale »

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, comma 1, capoverso *l-octies*) si sostituiscono le parole « in situ » con le seguenti: « *in loco o nelle vicinanze* », apportando le conseguenti modificazioni al capoverso *l-quinquies*) e al capoverso *l-quinquies decies*) del medesimo comma;

2) all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), capoverso 1, nonché all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), capoverso *1-bis*), all'articolo 6, comma 1, capoverso ART. 6, comma 12 e all'articolo 7, comma 1, capoverso 1, sia indicato un termine, compreso fra 90 e 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-

legge, per l'emanazione dei provvedimenti attuativi di competenza dei ministeri indicati nelle citate norme;

3) all'articolo 14, comma 1, primo periodo, sia aggiunto, in fine, le seguenti parole: « , ivi comprese quelle sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *i*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 ».

Conseguentemente:

al medesimo comma, sia sostituito il secondo periodo con il seguente: « Ai maggiori oneri, complessivamente pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 15,1 milioni di euro per l'anno 2015 e a 9,4 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, si provvede mediante riduzione di 0,2 milioni di euro per l'anno 2014, 2,2 milioni di euro per l'anno 2015 e 1,4 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, della dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, nonché mediante riduzione di 1,2 milioni di euro per l'anno 2014, 12,9 milioni di euro per l'anno 2015 e 8 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, della dotazione del Fondo di cui all'articolo 2,

comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti »

4) all'articolo 14, comma 1, dopo il primo periodo, sia aggiunto, in fine, il seguente: « Per gli interventi di cui ai commi 344 e 346 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le disposizioni del presente comma si applicano esclusivamente per impianti che utilizzano componentistica principale di provenienza europea (*made in UE*). »;

5) all'articolo 15, sia specificato in modo esplicito che la selettività delle misure e degli incentivi ivi prevista deve essere valutata, prioritariamente, in ragione delle caratteristiche di ecosostenibilità dei materiali, degli impianti e delle apparecchiature, nonché in ragione dell'obiettivo della promozione della competitività dell'industria nazionale attraverso il sostegno del suo sviluppo tecnologico;

6) al medesimo articolo 15, specificare in modo esplicito che gli interventi di miglioramento degli edifici esistenti comprendono anche quelli diretti a sostituire le coperture in *eternit*;

7) all'articolo 16, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, alla lettera *h*), primo periodo, aggiungere in fine le parole: « che utilizzano componentistica principale di provenienza europea (*made in UE*) ». »;

e con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare gli articoli 14 e 16 del provvedimento, inserendo specifiche norme dirette, da un lato, ad aumentare, coerentemente con l'innalzamento della percentuale di detraibilità delle spese effettuate, anche i limiti massimi di detrazione previsti per le diverse tipologie di interventi di riqualificazione energetica degli edifici e, dall'altro, a ridurre da 10 a 5 annualità il periodo di ripartizione delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e di ristrutturazione degli stessi;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 14 anche agli interventi realizzati su edifici di edilizia residenziale pubblica.

ALLEGATO 2

D.L. 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato.

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA
DAI DEPUTATI DEL MOVIMENTO 5 STELLE**

L'VIII Commissione

esaminato il disegno di legge n. 1310, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale »;

premesso che:

come noto, il decreto in discussione DL 63 del 2013 è volto, in primo luogo, a recepire la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia. Il ricorso alla decretazione d'urgenza per il recepimento di una Direttiva europea trova il suo fondamento nella legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea che, all'articolo 37, precisa che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei può proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari a fronte di atti normativi dell'Unione euro-

pea o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ovvero dell'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento, qualora il termine per provvedervi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento;

ferma restando l'effettiva necessità di procedere in tempi brevi all'adeguamento del quadro normativo comunitario, si sottolinea che il provvedimento si limita ad estendere la proroga delle detrazioni fiscali per un periodo breve, mentre una politica seria di programmazione nel settore dovrebbe estendersi su un tempo maggiore, nel caso almeno fino al 2020, per ottenere così ricadute proficue nel comparto edilizio, anche in termini di posti di lavoro, con l'obiettivo di una graduale riconversione del settore che dovrà ridurre il proprio ambito di azione sul nuovo edificato e concentrarsi su interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente;

altro punto sensibile è la questione della stratificazione nella normativa in tema di certificazione energetica, che determina, nelle diverse regioni italiane, una diversa classificazione di edifici aventi le medesime caratteristiche; è pertanto auspicabile che si possa giungere ad una disciplina omogenea su tutto il territorio

nazionale, comprese le regioni a statuto speciale, anche con riferimento alla metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, al fine di evitare un'applicazione differenziata della disciplina sul territorio nazionale;

non appare rispondente ad una strategia virtuosa in tema di efficienza energetica l'estensione delle agevolazioni all'acquisto di mobili prevista dall'articolo 16, della quale sfugge la *ratio*;

forti perplessità infine sono da segnalare per quanto attiene alla parte della copertura finanziaria prevista all'articolo 19 del provvedimento, che aumenta il prelievo IVA sulle cessioni di prodotti editoriali; detto inasprimento potrebbe ripercuotersi negativamente sia sul mercato dell'editoria, con gravi conseguenze sull'intera filiera economica, sia sulle famiglie, in quanto l'incremento previsto coinvolge anche i supporti integrativi ai testi scolastici; si sottolinea pertanto, a tale riguardo, l'opportunità di individuare diverse forme di copertura finanziaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia estesa la proroga degli incentivi per interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 fino all'anno 2020, valutando l'opportunità di individuare un meccanismo strutturale di agevolazione degli interventi che abbiano l'obiettivo di ridurre i consumi energetici degli edifici;

2) sia espunto l'acquisto di mobili dalle spese per le quali è ammessa la detrazione del 50 per cento, come previsto dell'articolo 16;

3) sia individuata una forma di copertura differente rispetto all'inasprimento dell'IVA per i prodotti editoriali, in modo da non penalizzare ulteriormente un settore che vive già una profonda crisi, con preoccupanti conseguenze sul piano occupazionale.

ALLEGATO 3

D.L. 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante « disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale »

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, comma 1, capoverso *l-octies*) si sostituiscono le parole « in situ » con le seguenti: « *in loco o nelle vicinanze* », apportando le conseguenti modificazioni al capoverso *l-quinquies*) e al capoverso *l-quinquies decies*) del medesimo comma;

2) all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), capoverso 1, nonché all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), capoverso *1-bis*), all'articolo 6, comma 1, capoverso ART. 6, comma 12 e all'articolo 7, comma 1, capoverso 1, sia indicato un termine, compreso fra 90 e 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-

legge, per l'emanazione dei provvedimenti attuativi di competenza dei ministeri indicati nelle citate norme;

3) all'articolo 14, comma 1, primo periodo, sia aggiunto, in fine, le seguenti parole: « , ivi comprese quelle sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *i*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 ».

Conseguentemente:

al medesimo comma, sia sostituito il secondo periodo con il seguente: « Ai maggiori oneri, complessivamente pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 15,1 milioni di euro per l'anno 2015 e a 9,4 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, si provvede mediante riduzione di 0,2 milioni di euro per l'anno 2014, 2,2 milioni di euro per l'anno 2015 e 1,4 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, della dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, nonché mediante riduzione di 1,2 milioni di euro per l'anno 2014, 12,9 milioni di euro per l'anno 2015 e 8 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, della dotazione del Fondo di cui all'articolo 2,

comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti »

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 14, comma 1, dopo il primo periodo, sia aggiunto, in fine, il seguente: « Per gli interventi di cui ai commi 344 e 346 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le disposizioni del presente comma si applicano esclusivamente per impianti che utilizzano componentistica principale di provenienza europea (*made in UE*). »;

b) all'articolo 15, sia specificato in modo esplicito che la selettività delle misure e degli incentivi ivi prevista deve essere valutata, prioritariamente, in ragione delle caratteristiche di ecosostenibilità dei materiali, degli impianti e delle apparecchiature, nonché in ragione dell'obiettivo della promozione della competitività dell'industria nazionale attraverso il sostegno del suo sviluppo tecnologico;

c) al medesimo articolo 15, specificare in modo esplicito che gli interventi di miglioramento degli edifici esistenti comprendono anche quelli diretti a sostituire le coperture in *eternit*;

d) all'articolo 16, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, alla lettera *h*), primo periodo, aggiungere in fine le parole: « che utilizzano componentistica principale di provenienza europea (*made in UE*) ». »;

e) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare gli articoli 14 e 16 del provvedimento, inserendo specifiche norme dirette, da un lato, ad aumentare, coerentemente con l'innalzamento della percentuale di detraibilità delle spese effettuate, anche i limiti massimi di detrazione previsti per le diverse tipologie di interventi di riqualificazione energetica degli edifici e, dall'altro, a ridurre da 10 a 5 annualità il periodo di ripartizione delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e di ristrutturazione degli stessi;

f) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 14 anche agli interventi realizzati su edifici di edilizia residenziale pubblica.